



# **COMUNE DI GAMBASCA**

## **PROVINCIA DI CUNEO**

Via Roma 6 - 12030 GAMBASCA Tel. 0175-265121 Fax. 0175-265956  
Codice fiscale 85002170042 – P.IVA 00564610046  
E-mail: [gambasca@reteunitaria.piemonte.it](mailto:gambasca@reteunitaria.piemonte.it)

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

(Approvato con delibera numero 35 del 05/09/2009)



# SOMMARIO

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
Articolo 1 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione .....	3
<b>TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO.....</b>	<b>3</b>
Articolo 2 – Disposizioni generali e comportamenti vietati.....	4
Articolo 3 – Incendi ed esalazioni moleste. ....	4
Articolo 4 – Sicurezza degli edifici pubblici e privati. ....	4
Articolo 5 – Contengo su veicoli adibiti al pubblico servizio. ....	5
Articolo 6 – Mantenimento e custodia di cani ed altri animali.....	5
Articolo 7 – Comportamenti contrari all’igiene e al pubblico decoro.....	5
Articolo 8 – Smaltimento rifiuti e rifiuti ingombranti.....	6
Articolo 9 – Sgombero neve .....	6
Articolo 10 – Disposizioni sul verde.....	6
Articolo 11 – Fontane ed acque pubbliche.....	7
Articolo 12 – Scavi ed occupazione suolo pubblico.....	7
Articolo 13 – Collocamento di condutture nell’ambito di aree pubbliche. ....	7
Articolo 14 – Fiere, mercati e commercio su aree pubbliche. ....	8
Articolo 15 – Baracche e simili .....	8
Articolo 16 – Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata.....	8
<b>TITOLO III – SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI .....</b>	<b>9</b>
Articolo 17 – Accertamento violazioni. ....	9
Articolo 18 – Sanzioni .....	9
Articolo 19 – Entrata in vigore del Regolamento.....	10
Articolo 20 – Recidiva .....	10

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1      *Finalità, oggetto e ambito di applicazione***

**c.1** Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le normative di legge vigenti, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità degli spazi e dei beni pubblici, tutelando la qualità dell'ambiente e della vita, e in particolar modo i soggetti deboli, gli anziani, i bambini, i disabili e i soggetti comunque svantaggiati.

**c.2** Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e, per esso, dall'Assessore Delegato, i quali impartiscono ordini e direttive alla Stazione dei Carabinieri di Revello territorialmente competente.

**c.3** Il Sindaco può disporre visite od ispezioni nei luoghi di smercio, botteghe, magazzini, locali dipendenti dove esistono commestibili o bevande destinate alle vendite: può ordinare l'esecuzione di opere, la sospensione di lavori in corso, la riparazione di manufatti che contrastino con le disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dalle Autorità.

**c.4** Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme autonome o norme integrative e speciali di disposizioni vigenti in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità,
- b) convivenza civile, igiene e pubblico decoro,
- c) tutela della quiete pubblica e privata,

**c.5** Qualora uno stesso fatto, vietato dal presente regolamento, sia previsto anche da una disposizione penale, si applicano le sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 18 solo quando non sia applicabile la disposizione penale.

**c.6** Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

## **TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO**

### ***Capo I: Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza urbana e della incolumità pubblica***

### **ART. 2      *Disposizioni generali e comportamenti vietati***

**c.1** Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è vietato a chiunque, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, causare pericolo per l'integrità fisica delle persone, per le loro attività e la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di timore, spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

**c.2** In particolare, al fine di prevenire e contrastare situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana, è vietato :

- a) utilizzare impropriamente e arrampicarsi sui monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
- b) deporre, in tutti i luoghi aperti al pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio o privati ma a vista da spazi pubblici, spazzatura, avanzi di erbaggi, materiali di demolizione e qualunque altro materiale di rifiuto che possa creare pericolo per la sicurezza dei cittadini;
- c) avere, nelle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, atteggiamenti e comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare;
- d) creare bivacchi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sui rilievi dei monumenti e luoghi di culto e scalinate di pertinenza, ostruire le soglie degli ingressi degli edifici pubblici e privati;
- e) limitare il libero utilizzo delle aree di parcheggio o rendere pericoloso o difficoltoso l'accesso alle stesse;
- f) rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
- g) rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse ed altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- h) soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- i) esporre o compiere operazioni, senza le necessarie precauzioni e cautele, ferri taglienti, vetri o oggetti che comunque possono arrecare pericolo;
- j) gettare, lanciare opuscoli, volantini e simili sul suolo pubblico o di uso pubblico, fatta salva specifica autorizzazione per manifestazioni particolari.

### **ART. 3      *Incendi ed esalazioni moleste***

**c.1** In tutto il centro abitato è vietato bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale qualora non sussistano condizioni di sicurezza tali da prevenire un pericolo di incendio. Al di fuori del centro abitato tali accensioni sono consentite nell'esercizio di attività agricole, secondo le specifiche disposizioni emanate dalle autorità competenti e le vigenti disposizioni di legge, nonché qualora sussistano condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio.

**c.2** E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

**c.3** E' vietata la produzione o diffusione di odori, vapori o gas nocivi alla pubblica salute.

### **ART. 4      *Sicurezza degli edifici pubblici e privati***

**c.1** Ferme restando le disposizioni del regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in modo da prevenire pericoli, rovina e allagamenti.

**c.2** Qualora il grave stato di abbandono e/o degrado di edifici possa costituire pericolo a persone o cose, il Sindaco, con proprio provvedimento, può ordinare ai proprietari il ripristino dell'edificio stesso nonché la sua messa in sicurezza.

**c.3** Al fine di prevenire situazioni di degrado, incuria e abbandono favorenti l'insediamento abusivo di soggetti e l'insorgere di fenomeni di illegalità, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori e ai conduttori di edifici dismessi o abbandonati di provvedere alle necessarie misure di sicurezza.

**c.4** I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello da tenersi ordinariamente chiuso o, comunque, altri ripari utili da impedire a persone, animali o cose di cadervi all'interno.

#### **ART. 5      *Contegno su veicoli adibiti al pubblico servizio***

**c.1** Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico, o scuolabus, è vietato:

- a) fumare;
- b) salire o scendere con la vettura in movimento;
- c) salire e scendere da parte diversa da quella stabilita od in località diverse da quelle determinate con fermata;
- d) distrarre il personale conducente dalle proprie mansioni;
- e) insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parte della vettura;
- f) portare oggetti di forma o natura pericolosa o dannosa per i passeggeri;

**c.2** E' fatto obbligo per i bambini in età scolare, l'accompagnamento da parte di un adulto alla fermata.

#### **ART. 6      *Mantenimento e custodia di cani ed altri animali***

**c.1** Fatte salve le norme penali e le disposizioni statali e regionali in materia di animali, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono essere sempre condotti, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media, anche muniti di museruola. A garanzia dell'igiene e del decoro, i conduttori di cani, devono provvedere alla raccolta degli escrementi prodotti dai propri animali quando li conducono per le vie cittadine o in spazi aperti al pubblico.

**c.2** In base alle normative vigenti è fatto obbligo ai proprietari dei cani di provvedere all'inserimento del microchip presso l'ambulatorio veterinario dell'ASL di competenza.

**c.3** In caso di smarrimento, morte e ritrovamento di un cane randagio è necessario darne comunicazione alle Autorità e all'anagrafe canina competenti.

**c.4** Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o pericolo a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a custodia.

#### **Capo II: *Convivenza civile, igiene, rifiuti e pubblico decoro***

#### **ART. 7      *Comportamenti contrari all'igiene e al pubblico decoro***

**c.1** Al fine di garantire la civile convivenza e di assicurare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro è fatto divieto di:

- a) imbrattare, effettuare scritto e disegni o danneggiare facciate di edifici pubblici, religiosi e privati, muri, locali destinati a servizi pubblici, pubblico selciato ed elementi di arredo urbano;
- b) collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici e monumenti e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- c) spostare, manomettere, rompere o insudiciare cestini e contenitori di rifiuti presenti su area pubblica;
- d) stracciare, coprire o deteriorare i manifesti affissi per ordine od iniziativa dell'Autorità comunale;
- e) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- f) caricare, scaricare o trasportare merci o altre materie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, senza provvedere in tempi brevi allo sgombero dello stesso.

**c.2** Il Sindaco con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via.

## **ART. 8        *Smaltimento rifiuti e rifiuti ingombranti***

**c.1** E' vietato abbandonare in luoghi pubblici od aperti al pubblico o privati visibili da aree pubbliche, sacchi, recipienti contenenti rifiuti urbani e, comunque, immondizie ed altri oggetti. I rifiuti solidi urbani devono essere depositati negli appositi contenitori.

**c.2** Nel caso di aree ecologiche attrezzate con contenitori atti alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (vetro, carta, plastica), è fatto divieto porre in detti contenitori materiali diversi da quelli a cui sono prettamente destinati.

**c.3** Nelle zone urbane servite da aree differenziate per raccolta rifiuti solidi urbani, è fatto obbligo a chiunque ne usufruisca di procedere allo smaltimento dei rifiuti dividendoli correttamente ed immettendoli in ciascun contenitore specificatamente destinato per raccolta carta, vetro, plastica o altro.

**c.4** Chiunque debba smaltire materiali ingombranti presso la piattaforma intercomunale di Paesana dovrà accedervi nei giorni e nelle ore di apertura della struttura oppure contattare gli uffici comunali che provvederanno al ritiro nei tempi concordati.

**c.5** Per lo smaltimento dei rifiuti speciali occorrerà contattare il personale della piattaforma intercomunale di Paesana che, a seconda dei casi, potrà dare indicazioni circa le modalità di procedura.

## **ART. 9        *Sgombero neve***

**c.1** I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo solidale, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e i passaggi pedonali prospicienti gli ingressi degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiali ad eliminare il pericolo.

**c.2** In casi di urgenza e verificata necessità, il Sindaco può ordinare lo scarico delle neve dei tetti, terrazze e balconi prescrivendone il deposito in determinate aree pubbliche.

#### **ART. 10     *Disposizioni sul verde***

**c.1** Fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada, i proprietari, gli amministratori e i conduttori di aree verdi e giardini hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di siepi, piantagioni, fronde e rami prospicienti su aree pubbliche o aperte al pubblico, al fine di evitare ogni situazione di pericolo per i veicoli e per i pedoni.

**c.2** E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.

#### **Capo III: Acque pubbliche e suolo pubblico.**

#### **ART. 11     *Fontane ed acque pubbliche***

**c.1** Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati, nei corsi d'acqua è vietato:

- a) versare solidi o liquidi o sostanze di ogni genere;
- b) effettuare deviazioni, ostruire ed apportare qualsiasi variazione od innovazione nel corso delle acque senza aver ottenuto autorizzazione scritta dalle competenti Autorità;
- c) introdurre pietre, detriti e qualsiasi materiale solido che possa ostruire il normale deflusso delle acque.

**c.2** Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati, nelle fontane pubbliche è vietato:

- a) il lavaggio di veicoli e animali;
- b) gettare pietre, detriti, rifiuti e qualsiasi altra materia solida e liquida che possa insudiciare o recare danno.

#### **ART. 12     *Scavi ed occupazione suolo pubblico***

**c.1** E' vietato eseguire lavori di scavo, effettuare costruzioni che interessano le strade pubbliche, né occupare, sia temporaneamente che stabilmente il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza autorizzazione del Comune.

**c.2** E' fatta eccezione per le operazioni normali di carico e scarico, quando non si possano eseguire nei cortili interni delle case. In tal caso i veicoli devono essere collocati in modo da non arrecare incomodo e pericolo al libero transito. In tutti i casi, eseguite le operazioni di carico e scarico, i responsabili dovranno provvedere alla pulizia del suolo.

#### **ART. 13     *Collocamento di condutture nell'ambito di aree pubbliche***

**c.1** E' vietato il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica, del gas, di impianti di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di qualunque altro tipo di condutture se non autorizzate previa regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative.

#### **ART. 14     *Fiere, mercati e commercio su aree pubbliche***

**c.1** Le fiere, i mercati e il commercio su aree pubbliche saranno tenuti nelle piazze e nei luoghi pubblici a ciò destinati dall'Amministrazione Comunale. La designazione dei posti di vendita sul pubblico mercato sarà redatta direttamente dall'ufficio tecnico.

**c.2** L'occupazione di un posto, anche per lungo tempo, non crea diritti di sorta per l'occupante; il posto potrà, in qualsiasi momento per esigenze di mercato, essere cambiato o tolto con adeguata motivazione.

**c.3** E' vietato ai venditori di occupare sul pubblico mercato uno spazio superiore a quello assegnato o spostarsi da un luogo ad un altro senza il permesso degli uffici comunali.

**c.4** Fatte salve le norme della legge statale e regionale, il commercio su aree pubbliche è consentito solamente nelle aree per pubblici mercati ed in quelle tassativamente stabilite dall'Amministrazione comunale. In via eccezionale, l'Amministrazione comunale potrà, per un tempo limitato, concedere speciali permessi per la pratica di commercio ambulante in aree diverse da quelle a tale scopo destinate; tali concessioni potranno essere rilasciate a coloro che ne facciano espressa domanda, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale e, comunque, in aree ove non possano recare intralcio alla circolazione.

**c.5** Gli occupanti del suolo pubblico sono tenuti a pulire lo spazio occupato secondo le prescrizioni impartite dall'Autorità Comunale. In caso di insudiciamento l'occupante dovrà provvederne immediatamente alla pulizia. È proibito ai venditori ambulanti di commestibili e simili o di qualsiasi altro prodotto lasciare sul suolo pubblico alcun residuo di rifiuto.

#### **ART. 15      *Baracche e simili***

**c.1** I chioschi per pubblici spettacoli, le baracche o simili, per divertimenti ed altro, da collocarsi in aree pubbliche o private quando esposte alla vista del pubblico ed accesso dalla strada pubblica, sono soggetti ad autorizzazione temporanea del Sindaco.

#### ***Capo IV : Tutela della quiete pubblica e privata***

#### **ART. 16      *Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata***

**c.1** Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, regionali e nel Regolamento per il controllo dell'inquinamento acustico, chiunque eserciti una attività, un'arte, un mestiere o un'industria deve usare ogni accorgimento per evitare di disturbare, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, la pubblica quiete e la tranquillità di persone, anche singole, in relazione al giorno, all'ora e al luogo in cui il disturbo è cagionato e tenuto conto del riposo dei bambini e degli anziani e delle persone malate e svantaggiate.

### **TITOLO III - SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI**

#### ***Capo I: Sistema sanzionatorio***

#### **ART. 17      *Accertamento violazioni***

**c.1** Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento, è attribuito in via principale alla Polizia Municipale e/o alla Stazione dei Carabinieri di Revello territorialmente competente.

**c.2** Alla contestazione delle violazioni alle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti e disciplinati dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

**c.3** Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

**c.4** Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite.

**c.5** Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva o solidale.

**c.6** Non è ammesso il pagamento delle sanzioni direttamente a mani dell'organo accertatore. Il versamento della somma stabilita dal presente Regolamento dovrà essere effettuato sul Conto corrente postale intestato a "Tesoreria del Comune di Gambaasca" indicando il titolo della contravvenzione.

## **ART. 18      *Sanzioni***

**c.1** Le infrazioni alle disposizioni al presente regolamento, o alle ordinanze dello stesso attuative, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dalla seguente tabella.

### **a) Da euro 25 a euro 250:**

art. 2;  
art. 3;  
art. 5;  
art. 6;  
art. 10;  
art. 14;  
art. 15;  
art. 16;

### **b) Da euro 50 a euro 500:**

art. 4;  
art. 7;  
art. 12;  
art. 13;

**c) Da euro 75 a euro 500:**

art. 11;

**c.2** Fatte salve le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, qualora in relazione alla violazione del Regolamento di Polizia Urbana sia necessario e possibile ripristinare lo stato dei luoghi, cessare una attività vietata o rimuovere opere od oggetti vietati, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendo immediatamente tale obbligo al trasgressore. Se quanto disposto viene immediatamente eseguito l'agente ne dà atto nel verbale di accertamento.

Qualora il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di oggetti e opere vietate non sia immediatamente attuabile, l'agente accertatore trasmette il verbale di accertamento con il relativo rapporto alla Direzione Sicurezza per l'emanazione di un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto obbligato o vi ottemperi oltre i termini previsti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500, fatte salve l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e le azioni risarcitorie dei soggetti che ne hanno titolo.

**Capo II: Norme finali**

**ART. 19      *Entrata in vigore del Regolamento.***

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e successiva regolare pubblicazione.

**ART. 20      *Recidiva***

Per i soggetti recidivi nel contravvenire alle normative del presente regolamento può essere applicato il raddoppio delle sanzioni previste. Nel caso i soggetti vengano trovati recidivi per la terza volta, il raddoppio della sanzione è obbligatorio.